



COMUNE DI MONTEFANO

(Prov. di Macerata)

**REGOLAMENTO
per il funzionamento e l'organizzazione del
CONSIGLIO COMUNALE**

Il presente regolamento:

1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.04.2004 con atto n. 1/4

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Parte I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale nell'ambito di quanto previsto dalle leggi sulle autonomie locali e dallo Statuto.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, decide il Sindaco, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento e udito il parere del Segretario Generale.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Eventuali eccezioni che siano sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente gli uffici di istruire e predisporre una relazione e, assunto il parere del Segretario Generale, sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile e comunque prima della seduta del successivo Consiglio Comunale, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo nessuna interpretazione ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri rappresentati, la decisione è rimessa al Consiglio il quale decide in via definitiva.
4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme della presente parte del regolamento, sono sottoposte direttamente al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo ed il Segretario Generale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile il Sindaco, ripresa la seduta, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Quindi il Sindaco attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione definitiva della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni da parte dello stesso Consiglio comunale.

Art. 3 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Il Sindaco può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'indisponibilità della sala o sia motivato da ragioni di opportunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre espressamente indicata nell'avviso di convocazione.

Capo II - IL SINDACO

Art. 4 - Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco presiede le sedute del Consiglio comunale.
2. In caso di sua assenza od impedimento la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, successivamente e nell'ordine, dall'Assessore Consigliere presente che alle elezioni amministrative abbia riportato il più alto numero di preferenze sommate ai voti della propria lista e quindi dal Consigliere presente che abbia riportato più preferenze personali, sommate ai voti della propria lista.

Art. 5 - Compiti e poteri del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Sindaco provvede al regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede e revoca la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni e, coadiuvato dagli scrutatori, ne controlla il risultato e lo proclama, il tutto nell'ambito di quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5. Il Sindaco promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta municipale, il Collegio dei Revisori dei conti, le Istituzioni ed Aziende Speciali e gli altri organismi o enti ai quali il Comune partecipa.

Parte II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - NORME GENERALI

Art. 6 - Rinvio

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, la loro cessazione, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e da quanto stabilito dal successivo capo.

Capo II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 7 - Convalida dei Consiglieri

1. L'entrata in carica dei Consiglieri comunali è stabilita dalla legge.

2. Nella prima adunanza il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve procedere alla convalida degli eletti accertando l'insussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge e procedendo, se del caso, alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue il verificarsi della cessazione, salvo quanto stabilito dalla legge, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella stessa lista del Consigliere da surrogare ha riportato il maggior numero di preferenze tra i non eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nei suoi confronti.

4. La deliberazione con cui viene surrogato un Consigliere cessato anzitempo dalla carica e con cui viene convalidata l'elezione del nuovo Consigliere viene dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio comunale.

Art. 8 - Decadenza e rimozione dalla carica dei Consiglieri

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.

2. Quando, successivamente all'elezione, si verifichi alcuna delle condizioni previste dalle leggi come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste da norme di legge, il Consiglio la contesta e attiva le procedure di legge per rimuoverla o per dichiarare decaduto il Consigliere interessato.

3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica esclusivamente nei casi stabiliti dalla legge. Il Sindaco, avuta conoscenza del provvedimento con cui viene stabilita o che comporta la rimozione, convoca il Consiglio comunale che prende atto dello stesso ed adotta le deliberazioni conseguenti.

4. Il Consigliere che non partecipi senza giustificazione tre sedute consecutive o in un anno a cinque sedute tra ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale, decade dalla carica. A richiesta di almeno un Consigliere, quando le assenze hanno raggiunto il limite predetto, il Sindaco invita il Consigliere assente a presentare per iscritto le proprie giustificazioni entro un termine di quindici giorni. Discusse le giustificazioni pervenute o spirato il termine il Consiglio comunale, alla prima seduta successiva, decide in merito alla proposta di decadenza.

5. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante. Per tale motivo la convocazione per il Consiglio comunale deve essere inviata anche al surrogante.

Art. 9 - Sospensione dalle funzioni dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto solo nei casi stabiliti dalla legge. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, alla prima seduta successiva informa il Consiglio comunale del provvedimento. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale

carica, sia nell'ambito del Comune sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Capo III - DIRITTI

Art. 10 - Diritto d'iniziativa dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare al Consiglio comunale proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella sua competenza, secondo come stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed eventualmente accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Direttore Generale ed al Segretario Generale che la affida all'Ufficio competente per l'istruttoria. Nel caso che la proposta risulti non rientrare nelle competenze del Consiglio, sia inesatta dal punto di vista tecnico o priva della copertura finanziaria, l'Ufficio competente all'istruttoria comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, la proposta di deliberazione viene trasmessa al Sindaco previo esame da parte del Segretario Generale e, ove occorra, alla Commissione consiliare permanente competente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere. Il Sindaco procede quindi alla iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione originariamente predisposta. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco entro le ventiquattro ore precedenti all'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione che non pregiudicano la sostanza dell'atto e che non richiedono un nuovo esame per l'apposizione dei visti di regolarità tecnica e contabile o di copertura finanziaria previsti dall'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esse possono essere presentate al Sindaco, anche verbalmente, nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione non è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
6. La proposta di emendamento pervenuta prima dell'adunanza viene subito trasmessa al Direttore Generale ed al Segretario Generale che la affida all'ufficio competente perchè ne curi l'istruttoria con procedura d'urgenza. Su proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Generale, su richiesta del Sindaco, esprime il proprio parere. Nel caso che il Segretario Generale richieda di acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della proposta viene posticipata all'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi, a giudizio del Segretario Generale, non sono acquisibili nel corso della seduta la proposta viene rinviata dal Sindaco all'adunanza successiva.

Art. 11 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da discutere in Consiglio debbono essere presentate almeno tre giorni prima della spedizione dell'avviso di convocazione. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
3. Possono essere inserite nell'ordine del giorno al massimo due tra interrogazioni ed interpellanze presentate da ciascun Consigliere. Solo i Capigruppo, in seguito ad accordo all'interno del Gruppo, possono presentare un numero di interrogazioni ed interpellanze superiore, tale comunque che non venga superato il tetto massimo globale di due per consigliere per la stessa seduta.
4. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni presentate successivamente al termine del 2 comma o in numero superiore a quanto stabilito dal 4 comma, vengono inserite nel primo

Consiglio comunale successivo.

5. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta municipale di avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato; di sapere se si sia presa o si stia per prendere una risoluzione su una determinata materia ovvero di conoscere gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

6. L'interpellanza consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco, di conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento ed i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta municipale su una determinata materia.

7. Quando un Consigliere intende presentare un'interrogazione o una interpellanza che ritiene di carattere urgente può farlo anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante o interpellante rimette copia del testo al Sindaco e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Consiglio comunale vota sulla sua immediata ammissibilità. In caso di voto contrario l'interrogazione o l'interpellanza si intende rinviata al successivo Consiglio. In caso di voto favorevole il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante o interpellante nel Consiglio successivo.

8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi di competenza del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 12 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il termine di cui al 2 comma dell'art. 39 del TUEL n. 267/2000, decorre dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che per l'argomento da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, i Consiglieri richiedenti devono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare. Nel caso invece che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni, interpellanze o l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dall'art. 47 e dal Capo V della Parte V del presente regolamento.

4. Nella richiesta di convocazione da parte dei Consiglieri deve essere contenuta l'esatta indicazione dell'oggetto dei punti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio di cui si chiede la convocazione. In caso contrario il Sindaco decide autonomamente.

Art. 13 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, senza spese, copie di tutti i documenti di cui questi siano in possesso, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento di dati personali

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità a quanto previsto dal TUEL n. 267/2000 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai dipendenti responsabili dei singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi o all'uopo preposti. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri, subito dopo l'insediamento del nuovo Consiglio comunale, copia del Regolamento sull'accesso ed elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisandone per ognuno le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato. Per ottenere copia degli atti in possesso degli uffici comunali si terrà conto di quanto stabilito dal Regolamento sul Diritto d'Accesso dei Cittadini ai Provvedimenti e Documenti Amministrativi.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Capo IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 14 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno nel quale è stata convocata, ai Consiglieri non spetta l'indennità di presenza per il giorno successivo, salvo che non si tratti di distinta convocazione del Consiglio.

3. L'indennità di presenza non è dovuta ai Consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale ed alle Commissioni consiliari permanenti.

5. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

6. Il Consiglio comunale può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati ai sensi del Capo II della Parte IV del presente regolamento, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 15 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 16 - Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.

4. Delle giustificazioni e dei congedi viene dato atto a verbale.

5. Il Consigliere che si assenta definitivamente o temporaneamente dall'adunanza prima della sua fine e che quindi non parteciperà ad una o più votazioni deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria del Consiglio perchè ne sia presa nota a verbale.

Art. 17 - Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente a servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati riguardanti il Comune e le istituzioni, le aziende e gli organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico - amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I Consiglieri obbligati ad assentarsi dall'adunanza ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 18 - Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla votazione. Parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che sullo stesso abbia espresso voto contrario.

Art. 19 - Funzioni rappresentative

1. Per la partecipazione in rappresentanza del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo. Essa può intervenire assieme al Sindaco ed alla Giunta municipale.

2. La Delegazione viene costituita dal Consiglio comunale con voto palese o, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.

Capo V - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 20 - Costituzione

1. Possono essere costituiti gruppi consiliari che siano composti da almeno due Consiglieri. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, in mancanza di diversa comunicazione, un gruppo consiliare.

2. Nel caso che una lista abbia eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare ove non decida di confluire in altro gruppo già esistente. Nel caso il Consigliere confluisca in un gruppo già esistente egli perderà definitivamente le prerogative predette.

3. In deroga a quanto sopra detto, è possibile la costituzione di gruppi formati da una sola persona esclusivamente al momento dell'insediamento del Consiglio comunale, con apposita dichiarazione da presentare a chi presiede il Consiglio.

E' inoltre possibile formare gruppi composti da un solo consigliere, a condizione che essi facciano riferimento in maniera esplicita ad un gruppo politico rappresentato in Parlamento.

4. I singoli gruppi devono comunicare in Consiglio comunale o per iscritto al Sindaco, il nome del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere facente parte di quel gruppo che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze personali, sommate ai voti della propria lista.

5. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione in Consiglio Comunale o per iscritto al Sindaco; in tal caso allega la dichiarazione di accettazione del Capogruppo del gruppo cui intende aderire.

6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono il gruppo misto che sceglie al suo interno un Capogruppo e lo comunica ai sensi del 3 comma, in mancanza il Capogruppo viene individuato ai sensi di quanto previsto dallo stesso 3 comma.

7. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, vengono effettuate le comunicazioni stabilite dalla legge presso il domicilio che dichiarano per iscritto di eleggere. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono regolarmente effettuate presso la sede comunale.

Art. 21 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco per l'organizzazione e la programmazione delle sedute consiliari e concorre a stabilire quanto risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente con le competenze di cui all'art. 26.

2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti ritenuti di particolare importanza.

3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco. Alla riunione partecipa il Direttore Generale e, con funzioni di segretario e di assistenza alle sedute, il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale ovvero altro Capo Settore delegato dal Segretario Generale. Alla seduta assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco. Per le adunanze si osservano le norme di cui agli artt. 31 e seguenti.

5. La Conferenza dei Capigruppo, inoltre, è convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un numero di Capigruppo che rappresenti almeno la metà dei Consiglieri.

6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.

7. I Capigruppo, quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente, possono delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza. La delega viene allegata dal segretario della Commissione al verbale della riunione.

8. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario verbalizzante.

Capo VI - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 22 - Funzioni

1. Al fine di permettere una più diretta partecipazione ed un apporto più continuo dei Consiglieri comunali alla impostazione, allo studio ed alla gestione dell'azione amministrativa del Comune, possono essere istituite tre Commissioni Consiliari Permanenti di natura consultiva.

Art. 23 - Composizione

1. Ogni Commissione è composta da due Consiglieri comunali di maggioranza che non fanno parte della Giunta Municipale e da uno di minoranza, tutti con diritto di voto singolo e, senza diritto di voto, dagli Assessori delegati per le materie di rispettiva competenza, ciascun componente può essere assistito da un tecnico di fiducia senza diritto di voto.

2. Ogni Commissione Consiliare permanente decade con il decadere del Consiglio Comunale di cui è espressione.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altra causa che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

Art. 24 - Attribuzione dei Commissari

1. L'attribuzione dei Commissari ai gruppi consiliari viene fatta attraverso una ripartizione proporzionale in base alla consistenza numerica dei gruppi stessi, in modo distinto per la maggioranza e per la minoranza. Il Gruppo misto, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, viene considerato appartenente alla minoranza.

2. La designazione dei membri di ogni singola Commissione viene fatta dai gruppi consiliari.

3. Tutti i gruppi presenti nel Consiglio comunale hanno diritto ad essere rappresentati in almeno una Commissione, ove vi sia la disponibilità numerica di posti.

Art. 25 - Assegnazione dei componenti all'interno delle Commissioni

1. La composizione di ogni singola Commissione viene determinata dal Sindaco che preventivamente comunica ai singoli gruppi il numero dei commissari da designare. Sulla base di tali designazioni espresse da ogni gruppo consiliare, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo precedente, il Sindaco determina la composizione delle Commissioni e la comunica al Consiglio.

2. Qualora, dopo quindici giorni dalla comunicazione del Sindaco di cui al comma precedente, un gruppo consiliare non designi alcun proprio commissario, il Sindaco procede autonomamente alla scelta in base a quanto stabilito dall'articolo precedente.

Art. 26 - Competenze

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria indicati nel presente regolamento. Commissioni singole o riunite possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi, di progetti ed interventi, alla gestione di aziende, di istituzioni e di altri organismi dipendenti dal Comune. Con la deliberazione di incarico il Consiglio stabilisce le disposizioni organizzative occorrenti.

2. La Giunta Municipale può richiedere alle Commissioni di esaminare e formulare parere preventivo su proprie proposte di deliberazione da presentare al Consiglio Comunale o che devono essere da essa assunte.

3. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio indicati nel comma 8, degli atti ad esse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti direttamente dalle medesime. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni di competenza consiliare sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 o non sia stata

rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge.

4. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, riferendo al Consiglio con relazioni, ai sensi dell'art. 33. Per gli emendamenti proposti dalle Commissioni valgono, per quanto applicabili, le norme stabilite per la presentazione di emendamenti contenute nell'art. 10.

5. Le Commissioni possono presentare proposte di deliberazione di competenza consiliare e mozioni nell'ambito delle materie a loro affidate. Le proposte di deliberazione vengono inviate al Sindaco il quale le trasmette alla Giunta municipale per conoscenza, al Direttore Generale ed al Segretario Generale che le affida agli uffici competenti per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria e con i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del TUEL n. 267/2000, le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza successiva del Consiglio comunale. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e/o vi sono pareri non favorevoli, la proposta viene rinviata dal Sindaco alla Commissione che l'ha presentata che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dai responsabili dei servizi. Le mozioni presentate dalle Commissioni vengono inserite all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale successivo alla presentazione.

6. Gli argomenti soggetti a trattazione in seduta segreta nel Consiglio Comunale non vengono esaminati dalle Commissioni.

7. Le competenze delle Commissioni consiliari sono le seguenti:

COMMISSIONE 1

Urbanistica;
Ecologia;
Lavori Pubblici;
Edilizia Residenziale Pubblica;
Polizia Urbana e Traffico;
Giardini e verde pubblico;

COMMISSIONE 2

Bilancio e programmazione;
Finanze;
Tributi;
Sviluppo economico (industria, commercio e artigianato);
Agricoltura e Cooperazione;
Rapporti con la Provincia, Regione, le istituzioni e gli altri enti;
Decentramento;

COMMISSIONE 3

Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio;
Sanità ;
Politica Culturale;
Condizione Giovanile;
Beni Culturali;
Servizi e Sicurezza Sociale;
Trasporti;
Turismo, Sport, Spettacolo;
Servizi demografici.

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Affari Istituzionali.

8. Il parere delle Commissioni potrà essere obbligatoriamente richiesto dalla Giunta Municipale per i seguenti atti di competenza del Consiglio Comunale:

COMMISSIONE 1 : Adozione di strumenti urbanistici e regolamenti di competenza consiliare relativi alle materie elencate nel precedente comma.

COMMISSIONE 2 : Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo del Comune; criteri generali relativi ai tributi comunali ed alle tariffe dei servizi comunali e regolamenti relativi alle materie elencate nel precedente comma.

COMMISSIONE 3 : Istituzione di Scuole Medie Superiori ed Università ; costruzione di impianti sportivi; organizzazione di manifestazioni culturali di rilievo nazionale o regionale; piani di medicina scolastica e preventiva e regolamenti relativi alle materie elencate nel precedente comma.

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO: Approvazioni e modifiche dello Statuto e dei Regolamenti di competenza consiliare i quali non rientrino nelle materie previste per le altre Commissioni.

Art. 27 - Presidenza delle Commissioni

1. Le Commissioni, nella loro prima riunione, eleggono al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente.

2. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente, convoca e presiede la riunione, ne determina l'ordine del giorno di concerto con il Sindaco con il quale manterrà rapporti costanti di collaborazione.

Art. 28 - Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari sono convocate, salvo quanto previsto dal seguente comma, dal Presidente e si riuniscono almeno una volta ogni due mesi secondo un calendario concordato con i membri della Commissione.

2. Le Commissioni sono inoltre convocate dal Presidente su richiesta scritta di almeno due membri della Commissione. La convocazione dovrà essere comunicata agli interessati, di norma, almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza, opportunamente motivati.

3. Alla prima convocazione delle Commissioni, nella quale si procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, provvede il Sindaco.

Art. 29 - Segretario delle Commissioni

1. A ciascuna Commissione è assegnato un dipendente comunale che assolve l'incarico di segretario.

2. Il segretario delle Commissioni:

a) redige il verbale delle sedute;

b) cura gli adempimenti per le convocazioni della Commissione;

c) redige e comunica alla Giunta Municipale i pareri e le proposte della Commissione;

d) provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.

Art. 30 - Validità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono valide se vi partecipa almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto.

2. In caso di motivata assenza di un Commissario Consigliere comunale, questi può essere sostituito a tutti gli effetti dal proprio capigruppo.

Art. 31 - Svolgimento delle riunioni delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni di regola non sono pubbliche. Ai lavori possono assistere, su autorizzazione del Presidente, i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.

2. Il Sindaco, gli Assessori, il Direttore Generale ed il Segretario Generale hanno diritto di partecipare, anche su invito del Presidente, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

3. Il Presidente di ogni Commissione, quando lo ritenga utile per la trattazione e l'approfondimento dell'argomento trattato, può invitare dipendenti comunali e, senza compenso, esperti ed altri soggetti esterni.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 32 - Discussione e verbale

1. Come resoconto della discussione è redatto, a cura del segretario della Commissione, un verbale sottoscritto dallo stesso unitamente al Presidente.

2. Il verbale deve essere successivamente inviato al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Generale e, su richiesta, ai Capigruppo.

3. Copie dei verbali vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli delle proposte degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

4. Il Direttore Generale o, in sua assenza, il Segretario Generale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

Art. 33 - Relazione delle Commissioni

1. I pareri delle Commissioni Consiliari e quelli espressi su richiesta della Giunta Municipale per proposte da sottoporre al Consiglio Comunale, devono essere comunicati al Consiglio nel corso della seduta in cui l'argomento è posto all'Ordine del Giorno da un relatore unico indicato dalla Commissione all'unanimità oppure da due relatori, uno di maggioranza e

uno di minoranza, in caso di pareri discordi.

2. Il Presidente della Commissione deve inoltre, ogni sei mesi, presentare una relazione in Consiglio Comunale sull'attività svolta dalla Commissione.

Capo VII - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 34 - Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, al suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione d'inchiesta definisce l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione segreta, viene designato il Coordinatore.

3. La Commissione d'inchiesta ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Coordinatore il Direttore Generale, il Segretario Generale ed i responsabili dei servizi mettono a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di Assessori e Consiglieri, di Revisori dei conti, del Direttore Generale e del Segretario Generale, dei dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I dipendenti del Comune invitati alle audizioni sono obbligati a presentarsi. Le convocazioni e le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi, sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato dal Segretario Generale, su proposta del Coordinatore della Commissione, ovvero dal membro più giovane della Commissione stessa.

6. La Commissione d'inchiesta, con relazione approvata all'unanimità o con due distinte relazioni di maggioranza e minoranza, espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante l'inchiesta e tutte le audizioni o le parti di esse che non siano direttamente od indirettamente connesse con l'ambito della medesima e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge per la tutela della riservatezza personale. Per tali dati è mantenuto il segreto d'ufficio.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione d'inchiesta, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, impegna la Giunta a seguire gli orientamenti emersi.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione d'inchiesta conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal coordinatore al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta.

Art. 35 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo ad assicurare alle Commissioni l'ausilio dei dipendenti comunali e/o di esperti esterni aventi riconosciuta competenza nelle materie da trattare e scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

2. Il Consiglio comunale può, per gli stessi compiti di cui al primo comma nonché per procedere all'esame di materie che richiedano particolari conoscenze tecniche o specifiche rappresentatività, costituire commissioni speciali secondo quanto previsto dal precedente comma e stabilendo, nella deliberazione di costituzione, la composizione, la durata e le modalità di espletamento dell'incarico.

3. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Parte III - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO -

AMMINISTRATIVO

Capo I - FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 36 - Modalità di esercizio

1. Il Consiglio può stabilire, approvando propri atti, criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività dell'Amministrazione e degli uffici.

2. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

3. Il Consiglio può esprimere, con l'atto di nomina ed in ogni altra occasione in cui ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

Capo II - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 37 - Modalità di esercizio

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità.

2. Nel caso in cui sia attivato il sistema di controllo interno di gestione, l'Ufficio Ragioneria inoltra al Sindaco, alla Commissione 2, alla Giunta municipale ed al Revisore del Conto tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sull'attuazione dei programmi d'investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica dei risultati. La Giunta municipale riferisce al Consiglio comunale le proprie valutazioni con relazione semestrale e con la stessa rende noti i provvedimenti adottati.

3. Il Revisore del conto adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo:

a) segnalando al Consiglio comunale, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico - finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;

e) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo ed in altri casi, attraverso il Presidente e su invito del Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

4. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali e di altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente, è esercitato dal Consiglio comunale attraverso l'esame delle relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico - amministrativo il Consiglio comunale si può avvalere delle Commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

Parte IV - ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

Art. 38 - Dimissioni e cessazioni dalla carica e sostituzione degli Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore debbono essere presentate per iscritto al Sindaco. Non è richiesto che siano motivate.

2. Il Sindaco comunica le dimissioni o la revoca o la modificazione delle deleghe degli Assessori nella prima riunione utile successiva del Consiglio Comunale.

3. Delle dimissioni o della cessazione dalla carica di Assessore comunale il Consiglio prende atto senza discussione. Il Sindaco ed un Consigliere per ciascun gruppo, volendolo, hanno a disposizione due minuti di tempo per esprimere indirizzi di saluto al nuovo Assessore ed a quello cessato dalla carica.

Capo II - NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI

Art. 39 - Nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio comunale

1. La legge stabilisce i casi in cui il Consiglio deve provvedere alla nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Nel caso che si debba provvedere alla nomina di rappresentanti non Consiglieri, si procede richiedendo, per ciascun gruppo consiliare, entro un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, una proposta di designazione a cui si aggiunge, eventualmente, quella congiuntamente espressa dal Sindaco e dalla Giunta. Le proposte di designazione devono contenere le seguenti indicazioni:

- incarico per il quale viene avanzata la proposta;
- dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- titolo di studio;
- curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico.

La proposta di candidatura è sottoscritta dal candidato per accettazione. Le proposte sono firmate dal Capogruppo proponente.

3. Le proposte, verificata dagli uffici la sussistenza dei requisiti da parte dei designati, vengono sottoposte al Consiglio comunale che si esprime con voto limitato ad un candidato, mediante scheda segreta.

4. Divenuta esecutiva la dichiarazione di nomina, il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a produrre, entro dieci giorni, una dichiarazione in carta libera contenente l'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità con l'incarico e di conflitti d'interesse con il Comune. Ricevuta la dichiarazione predetta, il Sindaco comunica la nomina all'ente interessato, trasmettendogli copia della deliberazione.

5. Coloro che sono stati nominati o designati dal Consiglio a rappresentare il Comune sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal Consiglio stesso e dall'Amministrazione nei settori di competenza degli enti, aziende, società, istituzioni ed organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.

6. Quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, i rappresentanti sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione dell'attività svolta che viene comunicata alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari ed inserita negli atti della seduta del Consiglio comunale al cui ordine del giorno il Sindaco, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento per consentirne la discussione. I rappresentanti del Consiglio possono inoltre presentare spontaneamente proprie relazioni ogniqualvolta lo ritengano utile o opportuno.

7. Come previsto dalla legge, nel caso che il Consiglio comunale non provveda almeno tre giorni prima dalla scadenza del termine di proroga, a rinnovare propri rappresentanti in organi scaduti entro il termine naturale o nei quarantacinque giorni successivi, il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, provvede alle nomine con proprio atto entro la scadenza del termine medesimo, comunicandole al Consiglio nella prima adunanza utile successiva.

Art. 40 - Dimissioni, revoca e sostituzione dei rappresentanti

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, il Consiglio può procedere, su proposta del Sindaco, alla revoca dall'incarico di propri singoli rappresentanti ed alla loro sostituzione. Sulla proposta di revoca si esprime il Consiglio con voto segreto.

2. Nel caso che un Consigliere comunale nominato rappresentante ai sensi del 1 comma cessa dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le modalità di cui all'art. 39.

Parte V - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - CONVOCAZIONE

Art. 41 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco. Nel caso di assenza o

impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.

Art. 42 - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere scritto, salvo i casi di cui al comma 8, e contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza in prima convocazione e della sede dove la stessa sarà tenuta e l'invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratta di prosecuzione della medesima adunanza.

2. Nello stesso avviso può essere contenuta l'indicazione della eventuale seconda convocazione, secondo le stesse caratteristiche indicate nel 1 comma.

3. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

4. Il Consiglio è convocato in adunanza che si definisce straordinaria quando la stessa sia richiesta al Sindaco dalla maggioranza dei componenti della Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri. In questo caso l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Oltre agli argomenti di cui viene richiesta la trattazione, possono essere inseriti altri punti all'ordine del giorno.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce ed a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

8. La convocazione scritta può essere sostituita da convocazione orale del Sindaco in corso di Consiglio comunale. In questo caso la notificazione deve essere fatta solo ai Consiglieri ed agli Assessori assenti alla riunione. Della convocazione orale deve essere dato atto a verbale.

Art. 43 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo quanto stabilito nel presente regolamento.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta municipale ed ai Consiglieri comunali.

4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, con l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 52. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 44 - Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio di ogni Consigliere e di ogni Assessore non consigliere, a mezzo di messo comunale.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far depositare l'avviso di convocazione presso la Segreteria Comunale.

Il deposito deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale deposito si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 45 - Termini per la consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza e per quelle in seconda convocazione, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri ed agli Assessori assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 46 - Pubblicazione e diffusione dell'Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque e tre giorni precedenti a quello della riunione. Il Capo Settore Segreteria è responsabile che tale pubblicazione risulti ancora esposta nel giorno precedente ed in quello in cui la riunione stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, vengono pubblicati all'albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi i punti aggiunti - viene inviata a cura dell'Ufficio Segreteria, assicurandone il tempestivo recapito al Revisore dei Conti ed agli organi d'informazione - stampa e radiotelevisione - che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.

4. Con gli stessi termini di cui al primo comma vengono affissi manifesti per rendere noto alla cittadinanza il giorno, l'ora di convocazione e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Capo II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 47 - Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o - eventualmente - in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente e sono a disposizione dei Consiglieri nelle ore di apertura al pubblico degli uffici. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

2. La proposta, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL n. 267/2000 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 153, quinto comma, del TUEL n. 267/2000 e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame, può essere rinviata ad altra adunanza dal Consiglio comunale se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

4. La proposta di approvazione del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio, vengono resi conoscibili ai Consiglieri secondo quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità.

Art. 48 - Adunanze in prima convocazione - Numero Legale

1. Il Consiglio comunale può deliberare in prima convocazione solo con l'intervento di un numero di Consiglieri - compreso il Sindaco - che, ove non sia altrimenti espressamente indicato dalla legge, moltiplicato per due superi di una unità il numero totale dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale, i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero minimo prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto. Nel frattempo, a maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere deciso di trattare gli argomenti che non comportano l'espressione della volontà consiliare con un voto.

3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito comunque l'appello, si constata che continua a mancare il numero dei Consiglieri necessario per deliberare validamente, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso alla segreteria che, quando accerta in base a tali comunicazioni che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario per rendere valida l'adunanza, il Sindaco ne dispone la sospensione temporanea - a sua discrezione da 5 a 15 minuti - dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero ed il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e coloro che sono obbligati ad astenersi, non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 49 - Adunanze in Seconda Convocazione

1. Nel caso venga dichiarata deserta una adunanza del Consiglio comunale in prima convocazione, il Sindaco può stabilire di procedere a seconda convocazione per gli argomenti non trattati per mancanza del numero legale nella prima.

2. La seduta del Consiglio comunale in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno quattro Consiglieri compreso il Sindaco.

3. All'ordine del giorno come definito nel 1 comma possono essere aggiunti altri argomenti per i quali, però, la seduta dovrà considerata effettuata in prima convocazione e con le procedure per essa richieste.

4. Non possono essere trattati in seconda convocazione gli argomenti già trattati in una precedente seduta e non deliberati per una causa diversa dalla mancanza di numero legale e per i quali la seduta dovrà essere considerata in prima convocazione.

5. Anche per le sedute in seconda convocazione restano fermi i limiti minimi di presenze e di voti favorevoli richiesti dalle leggi o dallo Statuto per determinate deliberazioni.

Art. 50 - Partecipazione di Assessore non Consigliere

1. L'Assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 51 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale, ove non altrimenti stabilito, sono pubbliche.

2. Chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma nell'apposito spazio riservato al pubblico.

Art. 52 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o vengono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità

professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando durante la discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e sui comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri ad astenersi dal continuare. In tal caso il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare a maggioranza il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ed i componenti dell'ufficio di segreteria addetti alla registrazione e/o trascrizione, i quali sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 53 - Consiglio comunale "aperto"

1. Quando si verificano particolari condizioni ovvero rilevanti motivi d'interesse per la comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta municipale o la Conferenza dei Capigruppo, può convocare Consiglio comunale "aperto", nella sua sede abituale od anche in altri luoghi previsti dall'art. 3.

2. A tali adunanze, insieme ai Consiglieri comunali, possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituzioni politiche e amministrative, di associazioni, di partiti politici ed organizzazioni sindacali o singoli soggetti esperti o interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente gli interventi degli invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di valutazioni ed illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti dei soggetti che essi rappresentano.

4. Durante i Consigli comunali "aperti" possono essere adottate solo deliberazioni che non comportino, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 54 - Disciplina degli interventi

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politici ed amministrativi.

2. Il suddetto diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti posti dalla legge sulla riservatezza e nell'ambito dei principi di educazione, prudenza e civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala fede che possano offendere l'onorabilità delle persone.

3. Il Sindaco richiama, nominandolo, il Consigliere che turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta per le stesse ragioni, il Sindaco gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 55 - Modalità ed ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, seduti o in piedi, rivolti al Sindaco ed al Consiglio.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi diretti fra i Consiglieri. Ove questi avvengano, il Sindaco interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere che aveva richiesto di parlare.

5. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare in relazione all'argomento.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere

interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 56 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine almeno uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, questi abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento per le adunanze in prima convocazione, per il completamento dei lavori.

Art. 57 - Partecipazione del Direttore Generale, di funzionari e di consulenti in aula

1. Il Sindaco, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala il Direttore Generale o dipendenti comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Il Direttore Generale per effettuare relazioni o comunicazioni al Consiglio comunale e previa richiesta al Sindaco, può essere ammesso nell'emiciclo.

3. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione o di altri enti, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i soggetti che sono intervenuti vengono congedati e lasciano l'emiciclo, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti fino alla fine della discussione sull'argomento nella zona riservata al pubblico.

Capo V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 58 - Comunicazioni, interrogazioni ed interpellanze

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta municipale sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

2. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni del Sindaco.

3. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico in cui sono state presentate e nel quale sono corrispondentemente iscritte all'ordine del giorno. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra seduta o abbia dato delega scritta per l'esposizione dell'argomento ad altro Consigliere.

4. Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione o l'interpellanza la legge e sinteticamente la illustra al Consiglio. Conclusa l'illustrazione, il Sindaco può dare direttamente risposta o demandarla all'Assessore delegato per materia. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute nel tempo di dieci minuti.

5. Alla risposta può replicare solo il Consigliere presentatore, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.

6. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il

diritto di illustrazione e di replica spetta solo al primo firmatario, salvo che questi vi rinunci a favore di un altro sottoscrittore.

8. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

9. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della stessa seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

10. Esaurita la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni o interpellanze urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la segreteria. Il Sindaco o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta al presentatore. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Sindaco assicura il Consigliere presentatore che la stessa gli sarà inviata per scritto, entro i cinque giorni successivi all'adunanza.

11. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, il Sindaco fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

12. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione, il piano regolatore e le sue varianti generali, le interrogazioni e le interpellanze vengono subordinate alla discussione di tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno.

13. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta - salvo i casi d'urgenza - e l'interrogazione o l'interpellanza non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

14. Se i Consiglieri presentatori non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per le stesse è richiesta risposta scritta.

Art. 59 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 60 - Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa a votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire - può parlare per non più di dieci minuti.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

6. Il Consiglio a maggioranza, su proposta del Sindaco o di almeno cinque Consiglieri, può stabilire che la discussione sia chiusa quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso e dilatorio, essendo stato l'argomento sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per gruppo, salvo rinuncia espressa.

7. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, a ciascun Capogruppo o ad un Consigliere da questi delegato, per un tempo non

superiore a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano rispetto al voto dichiarato dal Capogruppo hanno diritto di intervenire, precisando la propria posizione difforme nel richiedere la parola. Tali interventi devono essere contenuti nel tempo di tre minuti.

8. I termini di tempo previsti dai commi 2, 3 e 4 sono aumentati di dieci minuti per le discussioni generali relative al bilancio preventivo ed al conto consuntivo. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 61 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso o che venga discusso in seduta segreta, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 62 - Fatto personale

1. Quando un Consigliere viene sottoposto a critica in relazione alla propria condotta o gli vengono attribuiti fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse può chiedere di intervenire per fatto personale.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

4. Gli interventi per fatto personale non possono durare più di cinque minuti ciascuno.

5. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Sindaco di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri (di cui uno scelto dalla maggioranza, uno dalla minoranza ed uno dal Sindaco) che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

6. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole, astenendosi dall'enunciare fatti o opinioni che possano contrastare con quanto previsto dalla legge sul diritto alla riservatezza.

7. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione senza votazioni.

Art. 63 - Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere, per ognuno degli oggetti in discussione, può presentare verbalmente una mozione d'ordine finalizzata a modificare l'ordine di trattazione degli argomenti e a richiamare il Consiglio comunale al rispetto del presente Regolamento.

2. Il Consigliere che propone la mozione d'ordine ha a disposizione tre minuti per illustrarla. Ad esso può seguire l'intervento, per un minuto ciascuno, di un Consigliere a favore e di uno contro la mozione.

Art. 64 - Termine dell'adunanza

1. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di porre un termine entro cui concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno.

2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la riunione.

3. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e viene effettuata la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Sindaco dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, convoca seduta stante i Consiglieri presenti per una data successiva, dando atto che gli assenti verranno convocati secondo quanto previsto dall'art. 43, per completare la

trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

Parte VI - LE DELIBERAZIONI

Capo I - LE DELIBERAZIONI

Art. 65 - Forma e contenuti

1. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

2. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Generale in relazione alla correttezza tecnica dell'atto e sulla sua eventuale copertura finanziaria e vengono lette le parti che hanno subito variazioni.

3. All'atto della verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

4. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 49 del TUEL n. 267/2000 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, dandone atto nelle premesse della deliberazione e riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 66 - Approvazione, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il Consiglio comunale adotta le deliberazioni secondo il testo riportato in proposta, salva la possibilità di emendamenti, secondo quanto previsto dall'art. 10.

2. Il Consiglio comunale, in base al principio dell'autotutela e dello ius poenitendi, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o subentrino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'approvazione dell'atto.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi potranno prevedere particolari discipline dei relativi rapporti.

Capo II - LE VOTAZIONI

Art. 67 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese secondo le modalità di cui all'art. 68 e seguenti.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone e sono effettuate secondo quanto previsto dall'art. 70.

3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

1 - emendamenti soppressivi;

2 - emendamenti modificativi;

3 - emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte per cui sia stata domandata, nell'ordine in cui le parti stesse sono riportate nella proposta di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dalla proposta originaria modificata in

conformità a quanto deciso.

5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

6. Nelle votazioni sui regolamenti il Sindaco invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.

7. Per le votazioni sui bilanci vengono seguite le norme contenute nel Regolamento di Contabilità. Avvenuta la discussione generale si effettuano le votazioni su eventuali singole proposte di modifica presentate dai Consiglieri secondo i termini del Regolamento di Contabilità e quindi vengono posti ai voti, congiuntamente, il bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale con tutti gli allegati contenuti nelle proposte ed eventualmente modificati secondo quanto sopraddetto.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 68 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Sindaco indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima ad alzare la mano prima a coloro che intendono dichiararsi favorevoli, quindi ai contrari ed infine agli astenuti.

3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè ciò sia fatto immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Sindaco, anche i Consiglieri scrutatori.

Art. 69 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2. Il Sindaco precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta e del no, alla stessa contrario e della astensione.

3. Il Segretario Generale effettua l'appello al quale i Consiglieri rispondono esprimendosi ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 70 - Votazioni a scrutinio segreto

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede predisposte dalla segreteria comunale di uguale colore e formato, prive di segni di riconoscimento. Ricevuta la scheda ciascun Consigliere segna la casella corrispondente al voto che vuole esprimere o vi scrive i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta di deliberazione presentata.

2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non apposti.

3. Quando la legge, lo statuto od il regolamento stabiliscono che fra gli eletti debba esserci una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

4. Coloro che non appongono alcun segno sulla scheda (scheda bianca) sono computati come votanti.

5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che eventualmente sono stati eletti.

7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

8. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Sindaco. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai

votanti ed agli astenuti, il Sindaco dispone che la votazione sia ripetuta verificando il risultato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

9. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 71 - Esito delle votazioni

1. Salvi i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Sindaco ne proclama il risultato. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude la trattazione dell'argomento con le formule: - il Consiglio ha approvato - oppure - il Consiglio non ha approvato -.

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti o delle schede bianche o nulle. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo anche se risulta non eletto.

Art. 72 - Parità di voti - Nuovo esame della proposta

1. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

2. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Art. 73 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In casi motivati le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Capo III - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 74 - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Sindaco designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere.

2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Capo IV - LA VERBALIZZAZIONE

Art. 75 - La partecipazione del Segretario Generale all'adunanza

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2. Egli interviene di propria iniziativa - chiedendo la parola al Sindaco - o su richiesta di almeno un Consigliere, sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere sulla correttezza, dal punto di vista legislativo, degli atti che il Consiglio intende assumere in modo difforme dalla proposta sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

3. Il Segretario Generale, su invito del Sindaco o di almeno un Consigliere, provvede ad informare il Consiglio sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, sugli adempimenti procedurali e le specifiche tecniche relative alle proposte presentate. Egli fornisce consulenza legale ed amministrativa - tecnica su ogni aspetto relativo o collegato agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno. Ove non gli sia possibile riferire immediatamente il

Segretario Generale può chiedere al Sindaco una breve interruzione della seduta per acquisire gli strumenti di giudizio e di valutazione adeguati per riferire al Consiglio.

Art. 76 - Verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. La sua redazione avviene sotto la sua responsabilità del Segretario Generale che vi provvede direttamente o per mezzo o con l'ausilio del Vice Segretario Generale e/o di altro dipendente comunale all'uopo designato.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta sinteticamente gli interventi dei partecipanti, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio palese o segreto. In caso di votazione palese deve essere riportato a verbale il nome dei Consiglieri contrari e degli astenuti in ogni singola votazione. Se il numero dei contrari o degli astenuti è superiore a quello dei favorevoli, possono essere nominativamente riportati questi ultimi.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e fedeltà, pur con la necessaria sintesi, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Segretario Generale, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire alla segreteria prima della conclusione della seduta.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone o che violino il diritto alla riservatezza, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi di e rispetto a terzi.

Art. 77 - Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale

1. Il verbale di una seduta consiliare, appena predisposto, viene depositato a disposizione dei Consiglieri secondo gli stessi termini di cui all'art. 47 prima della seduta nel quale ne verrà richiesta l'approvazione.

2. All'inizio della seduta il Sindaco chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Successivamente, il verbale con specifica votazione viene messo a votazione ed approvato.

3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Generale o suo incaricato provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate enunciando precisamente quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta di rettifica, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso. Della modifica si fa richiamo, in calce, nell'originale del verbale cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Parte VII - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Capo I - RAPPORTI E PARTECIPAZIONE

Art. 78 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità con lo Statuto, la partecipazione dei

cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le iniziative che ritiene più idonee.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte presentate dai cittadini, dalle associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, se di competenza consiliare, sono sottoposte all'istruttoria dell'ufficio, quindi alla Commissione consiliare competente per materia ed infine inserite all'ordine del giorno del Consiglio comunale per essere discusse.

3. La Commissione consiliare che esamina le proposte di cui al 2 comma invita i presentatori dell'istanza od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.

4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate validamente al primo firmatario.

Parte VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Abrogazione di norme

1. Tutte le disposizioni presenti in precedenti provvedimenti in vigore nel Comune che siano in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento vengono abrogate, salvo atti e disposizioni che abbiano carattere di specialità rispetto al presente atto.

Art. 80 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata ai Consiglieri comunali al momento della loro entrata in carica ed a quelli in carica al momento della sua entrata in vigore.

2. Copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri e degli Assessori non Consiglieri.

3. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento al Revisore dei Conti, ai rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, istituzioni ed altri organismi.

4. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, fa predisporre idonei mezzi per l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico.

- INDICE -

- Parte I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 - Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
 - Art. 1 - Finalità
 - Art. 2 - Interpretazione del regolamento
 - Art. 3 - Sede delle adunanze
 - Capo II - IL SINDACO
 - Art. 4 - Presidenza delle adunanze
 - Art. 5 - Compiti e poteri del Sindaco
- Parte II - I CONSIGLIERI COMUNALI
 - Capo I - NORME GENERALI
 - Art. 6 - Rinvio
 - Capo II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO
 - Art. 7 - Convalida dei Consiglieri
 - Art. 8 - Decadenza e rimozione dalla carica dei Consiglieri
 - Art. 9 - Sospensione dalle funzioni dei Consiglieri
 - Capo III - DIRITTI
 - Art. 10 - Diritto d'iniziativa dei Consiglieri comunali
 - Art. 11 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
 - Art. 12 - Richiesta di convocazione del Consiglio
 - Art. 13 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
 - Capo IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
 - Art. 14 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
 - Art. 15 - Divieto di mandato imperativo
 - Art. 16 - Partecipazione alle adunanze
 - Art. 17 - Astensione obbligatoria
 - Art. 18 - Responsabilità personale
 - Art. 19 - Funzioni rappresentative
 - Capo V - I GRUPPI CONSILIARI
 - Art. 20 - Costituzione
 - Art. 21 - Conferenza dei Capigruppo
 - Capo VI - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
 - Art. 22 - Funzioni
 - Art. 23 - Composizione
 - Art. 24 - Attribuzione dei Commissari
 - Art. 25 - Assegnazione dei componenti all'interno delle Commissioni
 - Art. 26 - Competenze
 - Art. 27 - Presidenza delle Commissioni
 - Art. 28 - Convocazione delle Commissioni
 - Art. 29 - Segretario delle Commissioni
 - Art. 30 - Validità delle sedute
 - Art. 31 - Svolgimento delle riunioni delle Commissioni
 - Art. 32 - Discussione e verbale
 - Art. 33 - Relazione delle Commissioni
 - Capo VII - COMMISSIONI SPECIALI
 - Art. 34 - Commissioni d'inchiesta
 - Art. 35 - Commissioni speciali
- Parte III - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO
 - Capo I - FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
 - Art. 36 - Modalità di esercizio
 - Capo II - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO
 - Art. 37 - Modalità di esercizio
- Parte IV - ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
 - Capo I - SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA
 - Art. 38 - Dimissioni e cessazioni dalla carica e sostituzione degli Assessori
 - Capo II - NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI
 - Art. 39 - Nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio comunale
 - Art. 40 - Dimissioni, revoca e sostituzione dei rappresentanti
- Parte V - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Capo I - CONVOCAZIONE
 - Art. 41 - Competenza
 - Art. 42 - Avviso di convocazione
 - Art. 43 - Ordine del giorno
 - Art. 44 - Modalità di consegna dell'avviso di convocazione
 - Art. 45 - Termini per la consegna dell'avviso di convocazione
 - Art. 46 - Pubblicazione e diffusione dell'Ordine del giorno
- Capo II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
 - Art. 47 - Deposito degli atti per la consultazione
 - Art. 48 - Adunanze in prima convocazione - Numero Legale
 - Art. 49 - Adunanze in Seconda Convocazione
 - Art. 50 - Partecipazione di Assessore non Consigliere
- Capo III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE
 - Art. 51 - Adunanze pubbliche
 - Art. 52 - Adunanze segrete
 - Art. 53 - Consiglio comunale "aperto"
- Capo IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
 - Art. 54 - Disciplina degli interventi
 - Art. 55 - Modalità ed ordine della discussione
 - Art. 56 - Comportamento del pubblico
 - Art. 57 - Partecipazione del Direttore Generale, di funzionari e di consulenti in aula
- Capo V - ORDINE DEI LAVORI
 - Art. 58 - Comunicazioni, interrogazioni ed interpellanze
 - Art. 59 - Ordine di trattazione degli argomenti
 - Art. 60 - Discussione - Norme generali
 - Art. 61 - Questione pregiudiziale e sospensiva
 - Art. 62 - Fatto personale
 - Art. 63 - Mozione d'ordine
 - Art. 64 - Termine dell'adunanza
- Parte VI - LE DELIBERAZIONI
 - Capo I - LE DELIBERAZIONI
 - Art. 65 - Forma e contenuti
 - Art. 66 - Approvazione, revoca e modifica delle deliberazioni
 - Capo II - LE VOTAZIONI
 - Art. 67 - Modalità generali
 - Art. 68 - Votazioni in forma palese
 - Art. 69 - Votazione per appello nominale
 - Art. 70 - Votazioni a scrutinio segreto
 - Art. 71 - Esito delle votazioni
 - Art. 72 - Parità di voti - Nuovo esame della proposta
 - Art. 73 - Deliberazioni immediatamente eseguibili
 - Capo III - I CONSIGLIERI SCRUTATORI
 - Art. 74 - Designazione e funzioni
 - Capo IV - LA VERBALIZZAZIONE
 - Art. 75 - La partecipazione del Segretario Generale all'adunanza
 - Art. 76 - Verbale dell'adunanza
 - Art. 77 - Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale
- Parte VII - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE
 - Capo I - RAPPORTI E PARTECIPAZIONE
 - Art. 78 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni
- Parte VIII - DISPOSIZIONI FINALI
 - Art. 79 - Abrogazione di norme